



COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

DECRETO SINDACALE N. 9 DEL 31 LUG. 2018

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE COMUNALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)

IL SINDACO

PREMESSO che il Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", in vigore dal 24.05.2016 e applicabile dal 25.05.2018, introduce la figura del responsabile della protezione dei dati personali (DPO - Data Protection Officer);

RICHIAMATI in particolare gli articoli 37, 38 e 39 di detto regolamento, che prevedono:

Sezione 4 - Responsabile della protezione dei dati

Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.



2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo;

DATO ATTO:

Che i competenti uffici hanno provveduto, mediante procedura di gara tramite MEPA, all'aggiudicazione ad un operatore esterno (TECNOB SRL di Osimo – P.IVA 02623780422) dei seguenti servizi in materia:

- individuazione e nomina di un Data Protection Officer (DPO): soggetto esterno all'ente con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi la cui responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento dei dati personali (e dunque la loro protezione) all'interno dell'amministrazione, affinché questi siano trattati nel pieno rispetto delle normative privacy europee e nazionali (Settore I);
- la formazione obbligatoria in materia di protezione dei dati personali per tutte le figure presenti nell'organizzazione (almeno 2 gg/dipendente per il primo anno) (Settore I);
- analisi del contesto e produzione documentale: implementazione software gestionale previ colloqui diretti con il Segretario Generale e i Responsabili di Settore; verifica dei procedimenti di competenza dei settori e correlato trattamento dati; produzione modulistica (regolamenti, provvedimenti di nomina, eventuali comunicazioni al Garante, ecc) da approvare e/o sottoscrivere a cura dell'Ente (Settore V);
- Monitoraggio e manutenzione del sistema (Settore V);
- Audit e assessment (Settore V);



Che l'azienda affidataria – TECNOB Srl - ha comunicato il nominativo della persona fisica che assume il ruolo di responsabile della protezione dei dati personali ai sensi delle richiamate disposizioni, nella persona del Legale Rappresentante Sig.:

DINO ELISEI, nato a Loreto (AN) il 28.01.1965, ivi residente in via Tersatto n. 13 – CF: LSEDN165A28E690D;

RITENUTO conseguentemente di provvedere alla nomina del Responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di Castelfidardo;

DECRETA

- 1) di nominare quale Responsabile della Protezione di Dati Personali del Comune di Castelfidardo il Sig DINO ELISEI, nato a Loreto (AN) il 28.01.1965, ivi residente in via Tersatto n. 13 – CF: LSEDN165A28E690D, per conto della ditta affidataria dei servizi indicati in premessa;
- 2) di dare atto che il Responsabile sopra richiamato assume il ruolo, funzioni e responsabilità previste dalle vigenti disposizioni in materia con particolare riguardo alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 e segnatamente all'art. 39 del predetto Regolamento UE;
- 3) di dare atto che la presente nomina ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione per accettazione del presente Decreto;
- 4) di dare atto che le ulteriori prestazioni richieste alla ditta affidataria TECNOB SRL, meglio richiamate in premessa, dovranno essere svolte nel corso del corrente anno 2018;
- 5) di dare infine atto che il nominativo ed i dati di contatto del DPO saranno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali nelle modalità richiesta dall'Autorità stessa.

Castelfidardo, **31 LUG. 2018**



IL SINDACO

Dott. Roberto Ascani



Per ricevuta ed accettazione

Data 31/07/2018

Sig. ELISEI DINO Firma

